

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso nel merito (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra ADAMO Margherita, nata a Messina il 5.1.1963 (C.F.: DMA MGH 63A45 F158P), ivi residente, Via del Fante, Coop. Garden House, 90, domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto,

premessò

che la sig.ra Adamo Margherita è docente di scuola primaria, in servizio, con sede di titolarità presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, Liguria Ambito 0003, presso l'“I.C. Burlando” di Genova;

che la deducente ha partecipato alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, presentando domanda di trasferimento interprovinciale, dove ha rappresentato di essere titolare di precedenza assoluta “ex lege” n. 104/1992, e dove ha indicato, come sede di preferenza, nell'ordine, il Comune di Messina (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esso), poi, la provincia di Messina (e quindi tutte le scuole esistenti al suo interno), ed ancora, i comuni vicini e le provincie viciniori di Catania, Siracusa, Ragusa e Palermo;

che, nonostante la precedenza assoluta, con email del 24.6.2019, il MIUR ha comunicato alla sig.ra Adamo che il movimento richiesto non era stato accolto, con la conseguenza che la stessa è rimasta nella sede di titolarità a Genova nell'“I.C. Burlando”;

che tale rigetto è assolutamente illegittimo dal momento che, per le operazioni di mobilità 2019/ 2020, vi erano posti disponibili che sono stati assegnati a colleghi privi di tale precedenza, con la conseguenza che la ricorrente è rimasta titolare di una sede di lavoro situata ad una distanza di circa 1.200 km rispetto alla residenza della



madre portatrice di handicap, che assiste a Messina, con gravissimo pregiudizio non solo della stessa richiedente ma anche e soprattutto per l'anziana madre;

che, per quanto si evince dall'elenco dell'organico di diritto pubblicato sul sito istituzione dell'USP di Messina, approvato con decreto del dirigente n. 10465 del 17.6.2019, risultavano disponibili, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2019/2020 riguardanti la scuola primaria sui posti comuni, n. 125 posti a Messina e nella provincia, oltre a n. 68 posti sul potenziamento sempre a Messina e nella provincia;

che, in ogni caso, per quanto si evince dal bollettino dei trasferimenti dell'USP di Messina, approvato con il decreto del dirigente n.10803 del 24.6.2019, i posti disponibili a Messina ed in provincia risultano assegnati a docenti non titolari di precedenza assoluta "ex lege" n. 104/1992, in pregiudizio della ricorrente titolare ddi tale precedenza;

che, pertanto, risultano violate le norme di legge in materia, di cui al combinato disposto degli artt. 33, commi 3 ("*... il lavoratore dipendente, ... , che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ..., ha diritto ...* ") e 5 ("*Il lavoratore di cui al comma 3, ... , ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...* ") della legge 5.2.1992 n. 104 e 601, comma 1 ("*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.*") e 2 ("*Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.*") del D.Lgs 5.4.1994 n. 297, in particolare, dalla normativa contrattuale riguardante le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2019 – 2020, per la specie, l'art. 13 ("*Sistema delle precedenze ...* ") del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2019/2020 del 6.3.2019;

che, infatti, innanzitutto, nonostante la ricorrente fosse titolare di precedenza assoluta, ai sensi della suddetta disciplina legislativa, la piattaforma digitale, obbligatoria per i docenti per la presentazione della domanda, non le ha consentito di



indicare tale precedenza sull'assunto che questa non sarebbe applicabile alla mobilità interprovinciale, ma solo a quella provinciale; sicchè, è stata costretta a riportare la relativa dichiarazione e la documentazione attestanti il possesso del requisito della precedenza "ex lege" 104/1992, tra gli allegati in forma cartacea;

che, in ogni caso: per quanto si evince dal certificato di stato di famiglia, la sig.ra Adamo, non è sposata e risiede con la propria anziana madre, sig.ra Giacoppo Letteria, a Messina; e, per quanto si evince dal certificato dell'INPS di Messina, la madre è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992; per cui, la ricorrente, ai sensi degli artt 33, comma 5, della legge 104/1992 e 601 del D.Lgs n. 297/1994 (dove si parla, espressamente, di precedenza assoluta in sede di mobilità), aveva tutti i requisiti per ottenere il trasferimento richiesto in quanto titolare di precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità;

che, quindi, anche nel rispetto del principio generale della gerarchia delle fonti, la suddetta disciplina legislativa sulla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità non può trovare limitazione alcuna né regolamentazione, meno che mai da norme di natura contrattuale, come il CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, illegittimamente, applicato dal MIUR al caso di specie, che, sul punto (art. 13: "*Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d'istituto*"), deve essere disapplicato; anche perché non può essere riconosciuto tale beneficio solo ai trasferimenti provinciali e non anche a quelli interprovinciali, né tanto più tale benefico potrebbe essere regolamentato ed applicato in fasi distinte, e non in vi assoluta, come sembrerebbe volere fare la medesima norma contrattuale in commento, perché in tal modo verrebbero violati, oltre alla legge 104/1992 ed al D.Lgs 297/1994 che la richiama e la applica, i principi fondamentali della Costituzione di uguaglianza, di parità di trattamento, di diritto al lavoro, diritto alla salute, oltre al diritti al mantenimento ed all'assistenza dei disabili, previsto dall'art. 38, di cui la legge 104/1992 è diretta ed immediata applicazione;

che, a tal riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere tale invocato diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità; tra questa, fra le varie, può citarsi l'ordinanza del Tribunale di Patti del 2.9.2019, resa nel ricorso cautelare "ante



causam” n. 2718/2019 RG (che si allega); nonché, l’ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Messina dell’1.8.2017 (che si allega), resa nel ricorso n. 32/2017 RG, e, quindi, la sentenza n. 592/2019 del 9.7.2019 (che si allega) che ha definito il medesimo giudizio n. 32/2017 RG, dove, in particolare, tra le altre cose, si legge: “... A riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008) hanno quindi affermato: “La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio – ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l’handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all’ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella – altrettanto meritevole di tutela – ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto – lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell’assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996). In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di



ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a far superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)". Deve quindi considerarsi che il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.p.c.. Ora, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al " lavoratore di cui al comma 3 [il] diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009. Se è vero, poi, che l'art. 601 rinvia all'art. 33 e, quindi, anche alla locuzione "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l'art. 601 nel secondo comma specifica che "le predette norme [cioè gli articoli 21 e 33] comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l'art. 601 non incide sulla scelta della



sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la P.A. In altri termini, la “precedenza” nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell’esclusivo perimetro dell’art. 38 Cost. Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni oggetto di censura non può non rilevarsi la nullità dell’art. 13 del CCNI nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio affetto da handicap grave (accordandola invece alla persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile, criterio che appare estraneo a qualunque esigenza organizzativa della PA).”;

che, quindi, il beneficio di cui si tratta, nel caso di specie, costituisce una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità (e **quindi sui posti dichiarati disponibili per tali operazioni**) non limitabile, nemmeno in parte, dalla contrattazione collettiva;

che, pertanto, alla luce dei fatti di causa e tenuto conto delle superiori considerazioni di diritto, deve ritenersi palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente e, quindi, palese l’illegittimità “in parte qua” del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 (tra cui l’art. 13 sul sistema delle precedenze), come anche dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 (tra cui l’art. 9, comma 12, che richiama, sul punto, il citato CCNI sulla mobilità), che vanno disapplicati;

che, peraltro, sotto il profilo processuale, appare opportuna l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria che hanno partecipato alle operazioni di mobilità 2019/2020, sia provinciale che interprovinciale ed ottenuto il trasferimento, in particolare di quelli sprovvisti della precedenza assoluta “ex lege” 104/1992;

che, a tal riguardo, si osserva che, dal bollettino delle operazioni di mobilità dell’USP di Messina del 24.6.2019, prodotto agli atti, risulta l’esistenza di posti, nell’ambito di quelli di “posto comune” della scuola primaria, innanzitutto, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda, all’interno del Comune di Messina (indicato come prima preferenza), che sono stati utilizzati nelle operazioni di



mobilità ed assegnati a docenti sprovvisti della precedenza assoluta “ex lege” 104/1992; in particolare, nel caso di specie, si tratta dei seguenti docenti: Algeri Sabrina (punti 194,00), Barone Silvana (punti 256), Bonasera Anna (punti 197,00), Cannavò Giuseppe (punti 231,50), Casella Concetta (punti 12,00), Celona Rosalia (punti 168,00), Coraci Carmela (punti 184,00), D’Angelo Lucrezia (punti 121,00), Da Campo Patrizia (punti 63), De Giorgi Francesca (punti 154,00), De Luca Maria (punti 245,00), Di Blasi Letteria (punti 54), Freni Anna Maria (punti 148), Frodà Rosalba (punti 65,00), Mangano Santina (punti 46), Mento Salvatora (punti 134,00), Nolli Piera Maria (punti 214), Oliverio Antonella (punti 140), Oteri Giuseppina (punti 72,00), Palmeri Raquela (punti 35,00), Parra Letizia (punti 150,00), Pillera Grazia (punti 112,00), Sanò Maria Francesca (punti 249,00), Santalucia Carmela (punti 222,00), Sturniolo Caterina (punti 174,00), Varacalli Maria Adele (punti 18,00); ed ancora, Ballì Mariangela (punti 39), Ferrara Caterina (punti 33,00), Panarello Antonella (punti 46,00), Paratore Santina (punti 36,00), Re Nicolina Lucia (punti 30,00), Rosato Giuseppa (punti 42,00), Vadalà Viviana (punti 29), appalesandosi, come diretto ed immediato controinteressato, la docente Casella Concetta, in quanto non titolare di alcuna precedenza ed assegnata in una sede richiesta dalla ricorrente con il punteggio inferiore a quello di tutti gli altri docenti sopra indicati (per quanto, in effetti, ciò non sarebbe dal momento che la precedenza assoluta attribuisce il diritto di scegliere prima di ogni altra la sede di destinazione);

e lo stesso, subordinatamente, deve dirsi riguardo ai posti esistenti nelle scuole rientranti nell’ambito della provincia di Messina assegnati a docenti privi di precedenza assoluta “ex lege” 104/1992, quali i sig.ri: Belcastro Maria (punti 32,00), Bellinvia Maria Tindara (punti 38,00), Lucchese Maria (punti 37,00), Mollica Concetta Maria (punti 38,00), Valenti Katia Tindara (punti 99,00), Alleruzzo Simona (punti 37), Battiato Elisa (punti 35,00), Blanca Calogero (punti 32,00), Bonanno Rosalba (punti 35,00), Brunello Rosalia Pina (punti 32,00), Bucca Nerina Angelica (punti 37,00), Calà Lesina Antonella (punti 32,00), Calogero Caterina Antonina (punti 37,00), Campo Rosalia (punti 37,00), Canonico Ivan Vito (punti 32,00), De



Giorgi Donatella (punti 36,00), De Pasquale Anna (punti 37,00), Famularo Antonino (punti 33,00), Finistrella Anna (punti 35,00), Foti Concetta (punti 37), Fumia Silvia (punti 37,00), Ganci Maria (punti 30,00), Garofalo Maria Luisa (punti 37,00), Genovese Salvina (punti 37,00), Gerbino Melania (punti 30,00), Gitto Rosita Angela (punti 37,00), Giuca Giuseppa (punti 38,00), Lanza Giuseppina (punti 32,00), Leone Federica (punti 32,00), Lo Giudice Maria Concetta (punti 36,00), Maio Aurora (punti 37,00), Mantarro Silvana (punti 36,00), Marullo Rita Carmela (punti 37,00), Merendino Rosa (punti 33,00), Mirenda Milena (punti 32,00), Monforte Dario (punti 38,00), Moschella Lisa Vincenza (punti 38,00), Patti Natalina (punti 37,00), Puglisi Antonella (punti 37,00), Quartarone Maria Francesca (punti 38,00), Rasconà Vittoria (punti 36,00), Ricciardi Rossana Rita (punti 36,00), Rotelli Eloisa (punti 32,00), Rotuletti Maria (punti 38,00), Russo Donatella (punti 35,00), Salmeri Tindara Maria (punti 37,00), Salvo Lavinia Maria Antonella (punti 37,00), Sidoti Anna Maria (punti 33,00), Stancampiano Maria (punti 32,00), Todaro Marzia (punti 35,00), Torre Giuseppa Antonella (punti 35,00), Toscano Maria Elena (punti 36,00), Triscari Barberi Grazia (punti 38,00), Venuto Rosa (punti 30,00), Viola Enrico (punti 35,00), Violetti Lucia Rosa (punti 32,00), Virzì Giuseppa (punti 30,00), Zizzo Oliana (punti 36,00), Arlotta Maria Elena (punti 33,00), Blancato Anna Maria (punti 36,00), Costa Maria (punti 29,00), D'Antoni Santa (punti 29,00), Di Stefano Cinzia (punti 36,00), Gregorio Rosella Fabiola (punti 33,00), Micalizzi Antonella (punti 36,00), Raffa Grazia (punti 29,00), Broccio Maria (punti 33,00), Titolo Calogera (punti 28,00), appalesandosi, come diretto ed immediato controinteressato, in tale gruppo, la docente Titolo Calogera, in quanto non titolare di alcuna precedenza ed assegnata in una sede richiesta dalla ricorrente con il punteggio inferiore a quello di tutti gli altri docenti sopra indicati (per quanto, in effetti, ciò non sarebbe dal momento che la precedenza assoluta attribuisce il diritto di scegliere prima di ogni altra la sede di destinazione);

che, ai fini della notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nel bollettino l'indicazione di residenza e gli altri dati identificativi, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 cpc



(derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

che il ricorso spetta alla competenza territoriale del Giudice adito dal momento che la ricorrente, che ne aveva fatto domanda, proprio in considerazione della titolarità della legge 104/1992, è stata assegnata per l'anno scolastico 2019 – 2020, presso l'“I.C. di Villa Lina - Ritiro” di Messina, come risulta dalla graduatoria definitiva approvata con il decreto del dirigente dell'USP di Messina prot. n. 14564 del 3.9.2019;

che, invero, l'assegnazione provvisoria presso il predetto Istituto Scolastico di Messina per l'anno scolastico 2019/2020, dall'1.9.2019 al 31.8.2010, quale sede effettiva di servizio, radica la competenza, del presente ricorso, ai sensi dell'art. 413, comma 5, cpc, presso il Tribunale del Lavoro di Messina;

che, peraltro, proprio in considerazione di tale assegnazione provvisoria a Messina, dove la ricorrente risiede ed assiste la madre disabile, allo stato, non ricorrono i presupposti del danno grave ed irreparabile, che verrà, tuttavia, a concretizzarsi e sorgere, a decorrere dall'1.9.2020, quando la ricorrente, al termine del presente anno scolastico, si vedrà costretta a presentarsi presso la sede di titolarità all'“I.C. Burlando” di Genova, a distanza di oltre 1,200 km dalla residenza dell'anziana madre bisognosa di assistenza continuativa, con gravissimo pregiudizio, oltre al diritto soggettivo della lavoratrice, prima di tutto, al diritto soggettivo della portatrice di handicap, privata della necessaria assistenza continuativa; e in vista di tale evenienza, ove mai non sopraggiungesse, nel frattempo, una decisione definitiva nel merito, sarà avanzata domanda cautelare;

ciò premesso, la sig.ra Adamo Margherita, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale del Lavoro di Messina, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE



1) Preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, con le precisazioni sull'effettivo controinteressato di cui si è detto in parte motiva per quanto dovrebbero essere tutti quelli sprovvisti di diritto di precedenza "ex lege" 104/1992, innanzitutto, assegnati nel Comune di Messina – i sig.ri: Algeri Sabrina (punti 194,00), Barone Silvana (punti 256), Bonasera Anna (punti 197,00), Cannavò Giuseppe (punti 231,50), Casella Concetta (punti 12,00), Celona Rosalia (punti 168,00), Coraci Carmela (punti 184,00), D'Angelo Lucrezia (punti 121,00), Da Campo Patrizia (punti 63), De Giorgi Francesca (punti 154,00), De Luca Maria (punti 245,00), Di Blasi Letteria (punti 54), Freni Anna Maria (punti 148), Frodà Rosalba (punti 65,00), Mangano Santina (punti 46), Mento Salvatora (punti 134,00), Nolli Piera Maria (punti 214), Oliverio Antonella (punti 140), Oteri Giuseppina (punti 72,00), Palmeri Raquela (punti 35,00), Parra Letizia (punti 150,00), Pillera Grazia (punti 112,00), Sanò Maria Francesca (punti 249,00), Santalucia Carmela (punti 222,00), Sturniolo Caterina (punti 174,00), Varacalli Maria Adele (punti 18,00); ed ancora, Balli Mariangela (punti 39), Ferrara Caterina (punti 33,00), Panarello Antonella (punti 46,00), Paratore Santina (punti 36,00), Re Nicolina Lucia (punti 30,00), Rosato Giuseppa (punti 42,00), Vadalà Viviana (punti 29) – e, quindi, poi, quelli assegnati in provincia di Messina – i sig.ri: Belcastro Maria (punti 32,00), Bellinvia Maria Tindara (punti 38,00), Lucchese Maria (punti 37,00), Mollica Concetta Maria (punti 38,00), Valenti Katia Tindara (punti 99,00), Alleruzzo Simona (punti 37), Battiato Elisa (punti 35,00), Blanca Calogero (punti 32,00), Bonanno Rosalba (punti 35,00), Brunello Rosalia Pina (punti 32,00), Bucca Nerina Angelica (punti 37,00), Calà Lesina Antonella (punti 32,00), Calogero Caterina Antonina (punti 37,00), Campo Rosalia (punti 37,00), Canonico Ivan Vito (punti 32,00), De Giorgi Donatella (punti 36,00), De Pasquale Anna (punti 37,00), Famularo Antonino (punti 33,00), Finistrella Anna (punti 35,00), Foti Concetta (punti 37), Fumia Silvia (punti 37,00), Ganci Maria (punti 30,00), Garofalo Maria Luisa (punti 37,00), Genovese Salvina (punti 37,00), Gerbino Melania (punti 30,00), Gitto Rosita Angela (punti 37,00), Giuca Giuseppa (punti 38,00), Lanza Giuseppina (punti 32,00), Leone Federica (punti 32,00), Lo Giudice Maria Concetta (punti 36,00), Maio Aurora (punti 37,00), Mantarro Silvana (punti 36,00), Marullo Rita Carmela (punti 37,00), Merendino Rosa (punti 33,00), Mirinda Milena (punti 32,00), Monforte Dario (punti 38,00),



Moschella Lisa Vincenza (punti 38,00), Patti Natalina (punti 37,00), Puglisi Antonella (punti 37,00), Quartarone Maria Francesca (punti 38,00), Rasconà Vittoria (punti 36,00), Ricciardi Rossana Rita (punti 36,00), Rotelli Eloisa (punti 32,00), Rotuletti Maria (punti 38,00), Russo Donatella (punti 35,00), Salmeri Tindara Maria (punti 37,00), Salvo Lavinia Maria Antonella (punti 37,00), Sidoti Anna Maria (punti 33,00), Stancampiano Maria (punti 32,00), Todaro Marzia (punti 35,00), Torre Giuseppa Antonella (punti 35,00), Toscano Maria Elena (punti 36,00), Triscari Barberi Grazia (punti 38,00), Venuto Rosa (punti 30,00), Viola Enrico (punti 35,00), Violetti Lucia Rosa (punti 32,00), Virzì Giuseppa (punti 30,00), Zizzo Oliana (punti 36,00), Arlotta Maria Elena (punti 33,00), Blancato Anna Maria (punti 36,00), Costa Maria (punti 29,00), D'Antoni Santa (punti 29,00), Di Stefano Cinzia (punti 36,00), Gregorio Rosella Fabiola (punti 33,00), Micalizzi Antonella (punti 36,00), Raffa Grazia (punti 29,00), Broccio Maria (punti 33,00), Titolo Calogera (punti 28,00) -, autorizzare, non risultando nel bollettino alcuna indicazione di residenza né estremi per evincerla, la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

2) Nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione "in parte qua" del CCNI del 6.3.2019 e dell'O.M. n. 203 dell'8.3.2018, in quanto illegittimi - il diritto della sig.ra Adamo Margherita, in relazione alla precedenza assoluta "ex lege" 104/1992 (in combinato disposto con l'art. 601 del D.Lgs n. 297/1994) ed alla disponibilità dei posti per le operazioni di mobilità, così come anche richiesto nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza giuridica 1.9.2019, all'assegnazione della sede di titolarità, innanzitutto, in una delle scuole del Comune di Messina, a scelta peraltro della stessa, e, subordinatamente, in una delle scuole della provincia di Messina, e sempre a scelta della medesima, e/o, comunque, degli altri comuni e province vicini, nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di trasferimento;

3) In ogni caso, conseguentemente, adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando,



immediatamente, all'USP di Messina e/o all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o al MIUR, per quanto di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede di titolarità spettante di diritto, in esito alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2019/2020;

4) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, quali l'USP di Genova e/o l'USP di Messina, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione, anche in ordine al risarcimento danni.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, e che il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si produce documentazione come da indice.

Messina, 26.11.2019

avv. Giovanni Marchese

